



**ALLEGATO alla Dgr n. 1730 del 03 ottobre 2013**

**Accordo di Programma tra la Regione Veneto e la Provincia di Treviso, ai sensi dell'art. 18 "Accordi di programma per investimenti" della L.R. 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".**

**Investimenti per tecnologie. D.G.R. n. ....del .....**

L'anno duemilatredici, oggi ....., presso la sede della Giunta Regionale del Veneto, in Venezia, Dorsoduro 3901, Palazzo Balbi

i Signori

- ..... nato a ..... il ....., domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Regione del Veneto, con sede in Venezia – Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, nella sua qualità di .....
- ..... nato a ..... il ....., domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Provincia di Treviso, con sede in Treviso – via Cesare Battisti 30, C.F. 80008870265, nella sua qualità di ....., nonché in rappresentanza dei Comuni di:
  - Treviso, ai sensi della D.G.C. n. 142 del 29 maggio 2013;
  - Asolo, ai sensi della D.G.C. n. 84 del 6 giugno 2013;
  - Conegliano, ai sensi della D.G.C. n. 203 del 16 maggio 2013;
  - Montebelluna, ai sensi della D.G.C. n. 97 del 24 giugno 2013;
  - Vittorio Veneto, ai sensi della D.G.C. n. 48 del 29 aprile 2013.

Premesso

- che l'art. 18 della L.R. n. 25/1998 prevede che la Giunta Regionale individui i programmi di intervento per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale e autorizzi il Presidente alla stipula degli accordi di programma con le Province e i Comuni interessati;

- che con D.G.R. n. 4138 del 30 dicembre 2003 è stato approvato il Programma regionale di investimenti per tecnologie nel settore del trasporto pubblico locale per il biennio 2003-2004 in attuazione delle disposizioni relative al rifinanziamento della Legge n. 194/98;
- che con le DD.GG.RR. n. 2052 del 3 agosto 2001 e n. 2225/2004 sono state approvate direttive riguardanti la bigliettazione del trasporto pubblico locale ed i connessi sistemi tecnologici per il controllo e la gestione operativa della mobilità regionale;
- che ai sensi della L.R. n. 25/1998 spetta alla Giunta Regionale adottare il provvedimento relativo ai criteri della politica tariffaria ed ai principi del sistema tariffario regionale, cui dovranno attenersi gli Enti affidanti e le aziende affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale;
- che con D.G.R. n. .... del ..... è stato assegnato a favore della Provincia di Treviso un contributo di € 150.000,00 da destinare alla Società Mobilità di Marca S.p.A.. per la realizzazione di un progetto di integrazione dei sistemi tecnologici (bigliettazione, localizzazione dei mezzi, infomobilità) al fine di realizzare il biglietto unico nella provincia di Treviso;
- che con la medesima D.G.R. n. .... del ..... è stato approvato lo schema del presente accordo di programma alla cui sottoscrizione viene incaricato il Presidente o un suo delegato;

concordano

### **Articolo 1**

#### ***Richiamo delle premesse***

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

### **Articolo 2**

#### ***Contributo della Regione***

1. La Regione si impegna all'erogazione alla Provincia di Treviso del contributo complessivo di € 150.000,00 da destinare alla Società Mobilità di Marca S.p.A. per l'attuazione di un progetto di integrazione dei sistemi tecnologici (bigliettazione, localizzazione dei mezzi, infomobilità) al fine di realizzare il biglietto unico nella provincia di Treviso, per un totale di costi stimato in €368.900,00 (IVA esclusa).
2. Il contributo di cui al punto 1. sarà gestito dalla Provincia di Treviso che provvederà alla sua erogazione alla Società Mobilità di Marca S.p.A. secondo le modalità e le prescrizioni previste dalla D.G.R. n. .... del ....., in seguito a formale verifica tecnica sullo stato di avanzamento di quanto previsto.
3. La Regione si impegna ad erogare il contributo alla Provincia di Treviso subordinatamente alle effettive disponibilità di cassa stanziata sul relativo capitolo di spesa del bilancio regionale .
4. Nessuna somma a titolo di interessi per ritardati pagamenti potrà essere richiesta alla Regione del Veneto da parte dell'Azienda beneficiaria dei contributi e della Provincia.

### **Articolo 3**

#### ***Obblighi della Provincia di Treviso***

1. La Provincia si impegna, nell'ambito delle proprie competenze, a garantire che il progetto di cui all'art. 2 dovrà consentire eventuali adeguamenti necessari ai fini della compatibilità con gli indirizzi per l'introduzione del biglietto unico regionale e dovrà inoltre fornire i dati che la Giunta Regionale richiederà nell'ambito delle informazioni da trasmettere all'Osservatorio regionale per la mobilità;
2. La Provincia si impegna a stipulare con l'Azienda beneficiaria un successivo accordo per la disciplina dell'erogazione del contributo spettante, contenente i reciproci impegni con particolare riguardo al rispetto della tempistica prevista dalla D.G.R. n..... del .....
3. La Provincia si impegna, nell'attuazione del presente accordo, ad assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

### **Articolo 4**

#### ***Modalità e prescrizioni per l'erogazione dei contributi***

1. L'erogazione dei contributi è effettuata secondo le modalità e le prescrizioni previste dalla D.G.R. n. .... del .....

*"I beni soggetti al contributo sono sottoposti alle norme per investimenti previste dalla L.R. n. 25/1998.*

*Il contributo complessivamente erogato non dovrà essere superiore al 50% della spesa ammessa (esclusa I.V.A. a totale carico dell'azienda). Ove il costo risulti a consuntivo inferiore alla spesa ammessa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.*

*L'azienda assegnataria è tenuta a presentare entro il 31 dicembre 2013 alla Provincia di Treviso la documentazione atta a rendicontare la spesa sostenuta, comprensiva delle fatture quietanziate.*

*Qualora il succitato termine non venga osservato il contributo sarà revocato.*

*La liquidazione del contributo alla Provincia di Treviso avverrà in unica soluzione previa trasmissione alla Regione di atto amministrativo idoneo dell'Ente stesso, con il quale viene accertata l'acquisizione della documentazione comprovante la fornitura oggetto del finanziamento.*

*Prima dell'erogazione alla Provincia di Treviso del contributo di che trattasi, dovrà essere effettuata la verifica di interoperabilità tra il sistema integrato realizzato dalla Società Mobilità di Marca S.p.A. e i sistemi realizzati da altre aziende di trasporto, secondo la procedura disciplinata dal protocollo di verifica approvato con D.G.R. n. 1610 del 15/6/2010.*

*Le tecnologie finanziate dovranno consentire l'integrazione tariffaria fra le diverse modalità di trasporto all'interno di aree urbane ed extraurbane più estese.*

*Dovranno essere osservate le direttive delle DD.GG.RR. n. 2052/2001, n. 2225/2004, n. 1826/2007 e n. 1610/2010.*

*La Società Mobilità di Marca S.p.A., attraverso le tecnologie finanziate, dovrà fornire i dati e le risultanze che la Giunta regionale richiederà nell'ambito delle informazioni da fornire per l'Osservatorio regionale della mobilità”.*

2. La Giunta Regionale è competente a disporre l'utilizzo di eventuali economie di spesa derivanti da minori spese effettuate dalla Provincia di Treviso.

## **Articolo 5**

### **Collegio di vigilanza**

1. L'accordo costituisce vincolo per le parti contraenti.
2. La vigilanza sull'attuazione dell'accordo di programma è svolta da un Collegio così formato:
  - il Dirigente regionale della Direzione Mobilità (o suo delegato) con funzioni di Presidente;
  - ..... (o suo delegato) in rappresentanza della Provincia di Treviso.
3. Dell'eventuale designazione di nuovi rappresentanti va preso atto con decreto del Dirigente regionale della Direzione Mobilità.

4. Il Collegio di vigilanza stabilirà interventi surrogatori di eventuali inadempienze rispetto ai contenuti del presente accordo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 34, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000.

**Articolo 7**

***Norme finali***

1. Il presente accordo ha validità dalla data dell'ultima delle ratifiche da parte dei competenti organi degli Enti sottoscrittori.
2. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.16 – Tabella all. “B” al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Per la Regione Veneto

\_\_\_\_\_

Per la Provincia di Treviso

\_\_\_\_\_